

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1758-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SARTI)

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente
la ratifica degli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro della Difesa

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1758, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 1981, e ora sottoposto all'esame del Senato, si propone la finalità di consentire il completamento della esecuzione degli impegni internazionali e interni assunti dallo Stato con la firma, avvenuta il 10 novembre 1975, di quell'insieme di Accordi, Convenzioni, Scambi di lettere con la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, che prende comunemente il nome di Accordi di Osimo. Il presente provvedimento deve essere quindi considerato come una logica continuazione della legge del 14 marzo 1977, n. 73, con la quale di quegli Accordi veniva autorizzata la ratifica, e venivano poste in essere norme di ordine amministrativo e finanziario atte a consentire l'esecuzione degli Accordi stessi.

* * *

Per essere stati protagonisti del memorabile dibattito che concluse, nel Senato della Repubblica, l'iter della legge di ratifica degli Accordi di Osimo, gli onorevoli senatori hanno ben presenti le finalità politiche di quegli Accordi, nonchè le grandi linee su cui si era determinata l'intesa italo-jugoslava del 1975. Dall'elevato confronto di opinioni che il Senato ebbe a manifestare sull'argomento derivò una conclusione parlamentare largamente maggioritaria, certamente espressiva del pensiero prevalente della Nazione. Due finalità erano presenti, con manifesta evidenza, agli elaboratori, politici e diplomatici, degli Accordi di Osimo: quella di chiudere definitivamente, sulla base di un disegno ispirato a realismo e saggezza, il contenzioso territoriale apertosi con la fine della seconda guerra mondiale, e quello di fare delle regioni di frontiera, oggetto per tanti decenni di reciproche rivendicazioni, « il soggetto e lo strumento di accresciuti scambi e di più intensa cooperazione tra i due Paesi »: in

questo senso si esprime la breve relazione illustrativa che il Governo ha premesso al presente disegno di legge.

Senza riprendere qui tutta la vastissima problematica storica culturale e politica richiamata dalle intese di Osimo — per la quale il relatore fa rinvio alla relazione che egli stesso ebbe l'onore di presentare al Senato in occasione del dibattito sulla legge di ratifica nel 1977 — giova ricordare che le norme contenute in quella legge e nei successivi decreti delegati (passati al vaglio dell'apposita Commissione parlamentare bicamerale) potevano essere raggruppate nelle seguenti categorie:

a) norme di carattere procedurale destinate a regolamentare l'emanazione dei decreti delegati;

b) norme autorizzative per l'esecuzione da parte del Governo degli impegni internazionali assunti con gli Accordi;

c) norme finanziarie tendenti a fornire al Governo e alla regione Friuli-Venezia Giulia o ad enti specifici, indicati di volta in volta, le risorse indispensabili per l'esecuzione dei compiti che ad essi venivano affidati;

d) norme intese ad assicurare la continua supervisione e il coordinamento dell'attuazione degli Accordi.

Le risorse finanziarie previste dalla legge del 1977 erano destinate a fronteggiare specifici impegni assunti nei confronti della controparte jugoslava, o, più generalmente, a mettere in grado la regione Friuli-Venezia Giulia, di assumere un nuovo e più diretto ruolo nei rapporti con la vicina Repubblica jugoslava. Si trattava, in particolare, di realizzare un complesso e organico piano di interventi intesi a rafforzare il potenziale produttivo e le infrastrutture economiche dei territori di confine in modo da inserirli nel nuovo contesto politico-socio-economico postulato dagli Accordi di Osimo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

* * *

I quattro anni seguiti all'approvazione della legge di ratifica hanno visto realizzate le clausole di carattere più spiccatamente politico dell'intesa, contribuendo così a consolidare quell'atmosfera di buon vicinato che caratterizza i rapporti tra l'Italia e la Jugoslavia. L'applicazione degli Accordi di Osimo ha inoltre reso possibile l'inizio e lo svolgimento di tutta una serie di rapporti di cooperazione nascenti dalla esistenza di una frontiera comune, e che si sono in parte inseriti su un sistema di normative formatesi sin dagli anni del dopoguerra.

Al termine infine del quinquennio fissato dalla legge di ratifica per la realizzazione delle opere e degli interventi in essa previsti, una parte delle somme stanziata ed impegnata non è stata spesa; e ciò per ritardi tecnici dovuti evidentemente alla complessità di progettazione e di esecuzione, nonché alla necessità di continua consultazione con le autorità jugoslave.

Altre opere non ancora portate a compimento necessitano un finanziamento addizionale tenuto conto del coefficiente di inflazione applicabile al passato quinquennio o, in alcuni casi, a costi risultati effettivamente superiori a quelli preventivati.

La normativa contenuta nel disegno di legge in esame prevede pertanto:

1) la conferma e la proroga del mandato di quegli organismi di supervisione e di coordinamento, che si sono rivelati efficaci strumenti per l'azione di Governo in questo settore: il Comitato interministeriale e l'Ufficio di coordinamento istituito presso il Ministero degli affari esteri, l'uno e l'altro già confermati per un biennio con legge 18 novembre 1980, n. 780;

2) stanziamenti per il quadriennio 1982-1985 per un ammontare complessivo di 300 miliardi, 39 dei quali si riferiscono all'esercizio 1982 e trovano copertura nel riutilizzo di stanziamenti già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 705 del 1978 e non utilizzati.

L'impegno complessivo di spesa di 300 miliardi verrà utilizzato come segue:

a) il Ministero degli affari esteri avrà a disposizione 1,7 miliardi per provvedere agli ulteriori studi che si renderanno necessari per dare attuazione a vari interventi previsti dalla legge di ratifica, nonché al funzionamento del Comitato interministeriale e delle Commissioni miste.

Disporrà inoltre di 1,8 miliardi nel 1982 e di importi da definire per gli anni successivi per proseguire gli interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze italiane in Jugoslavia;

b) il Ministero dei lavori pubblici riceverà un'assegnazione di 64 miliardi, 10 dei quali per la sistemazione dei valichi confinari nel Friuli-Venezia Giulia, ivi compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali. Con i restanti 54 miliardi l'ANAS dovrà provvedere al completamento delle opere già finanziate con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1978, ossia i raccordi autostradali con i valichi di Ferneti, Pese e Rabuiese e la strada del Monte Sabotino;

c) è assegnato infine alla regione Friuli-Venezia Giulia l'ammontare di 225 miliardi che essa dovrà utilizzare per il completamento di opere già avviate e per realizzare determinati interventi previsti o da prevedere che siano in linea con le finalità della legge n. 73 del 1977.

* * *

Secondo l'opinione del Governo, le norme contenute nel disegno di legge e gli stanziamenti previsti per il quadriennio 1982-1985 dovrebbero consentire la realizzazione del disegno politico ed economico che è alla base degli Accordi di Osimo. Al termine del quadriennio il piano stesso avrebbe così raggiunto la « velocità di crociera » ottimale, capace di trovare in se stesso l'impulso politico-economico necessario al suo proseguimento. Donde la necessità che la continuità dell'azione intrapresa non venga a interrompersi e la responsabilità che incombe a tutti coloro

che vi sono impegnati, a non frapporre indugi all'adozione ed all'applicazione delle misure necessarie a consentirla.

Il relatore, sulla base anche dell'unanime avviso della Commissione affari esteri, concorda pertanto con le valutazioni dell'Esecutivo e raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del provvedimento. Esso è in sintonia con la filosofia generale degli Accordi di Osimo. Gioverà anzi ricordare come questi Accordi costituiscano anche la prima storica e concreta verifica del realismo e della praticabilità delle conclusioni per la Conferenza europea per la sicurezza svoltasi a Helsinki, con riferimento puntuale ad ognuno dei tre « panieri » dettanti, com'è noto, direttive in tema di determinazione convenzionale e pattizia di nuovi confini, collaborazione economica, diritti civili. In ogni consesso internazionale, e segnatamente in Consiglio d'Europa, gli Accordi di Osimo hanno segnato un costante motivo di apprezzamento per il senso di responsabilità, la sagacia, lo spirito di iniziativa e di apertura dell'Italia e della sua diplomazia. Approvare dunque anche questo ulteriore provvedimento di attuazione significa esaltare il ruolo di promotrice di pace che l'Italia ha assolto e intende assolvere, senza stravolgimento delle proprie alleanze e scelte di campo, nel consesso internazionale.

Deve tuttavia il relatore rammentare che, proprio in considerazione della necessità di rendere più funzionale ed efficace questo provvedimento, rispetto alla logica stessa da cui promana e in cui si inserisce, numerosi colleghi parlamentari si sono fatti portavoce, in sede di dibattito in Commissione, e con pubbliche dichiarazioni, di alcune proposte migliorative che vanno ovviamente rapportare alle disponibilità del bilancio dello Stato. È stata in particolare accettata la situazione del porto di Trieste, e quella dell'EZIT (Ente zona industriale). Del primo, gestito dall'ente autonomo relativo, si sono sottolineate, e quantificate, le necessità finanziarie impellenti; del secondo, prorogato all'anno 2007 dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705, si sono evidenziati i nuovi compiti istituzionali, e i problemi congiunturali di gestione, in attesa di una chiara conclusione dell'attuazione del protocollo sulla Zona franca. Per dovere di obiettività e anche per personale convincimento, il relatore ritiene di dover rappresentare all'Assemblea e al Governo queste gravi situazioni, dichiarandosi disponibile a prendere in considerazione eventuali nuove determinazioni che dovessero, in proposito, essere avanzate.

SARTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

28 aprile 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

12 maggio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 225 miliardi, nel quadriennio 1982-85, per provvedere alla prosecuzione ed al completamento delle opere e degli investimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, secondo le modalità previste dagli stessi articoli, nonché per l'attuazione delle iniziative già previste o da prevedere per il raggiungimento delle finalità della legge 14 marzo 1977, n. 73, con particolare riguardo a quelle di cui ai decreti delegati n. 100 del 6 marzo 1978, n. 101 del 6 marzo 1978, n. 705 del 2 ottobre 1978 e n. 714 del 2 ottobre 1978.

L'importo di cui al precedente comma viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per detto anno finanziario lo stanziamento viene determinato in lire 34 miliardi.

Art. 2.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 64 miliardi, nel quadriennio 1982-85, di cui lire 54 miliardi per la prosecuzione ed il completamento da parte dell'Azienda autonoma delle strade delle opere indicate all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e lire 10 miliardi per la sistemazione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei valichi confinari nella Regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali.

Detti importi vengono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per l'anno finanziario 1982 gli stanziamenti vengono determinati, rispettivamente, in lire 2 miliardi e lire 1 miliardo.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il 1982 e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni dal 1983 al 1985, per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

Le funzioni del Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria, già prorogate fino al 30 dicembre 1981 con la legge 18 novembre 1980, n. 780, sono ulteriormente prorogate fino al 30 dicembre 1985 a far data dal 1° gennaio 1982. Al relativo onere, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.

Il Comitato interministeriale indicato al precedente comma è presieduto dal funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a quella di Ministro plenipotenziario di seconda classe, nominato coordinatore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73.

All'Ufficio di segreteria sono assegnati cinque addetti che possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza a qualsiasi titolo dal Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire gli interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze italiane in Jugoslavia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 615.

A tal fine nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero è iscritto lo stanziamento di lire 1.800 milioni nell'anno finanziario 1982. Negli anni successivi lo stanziamento viene determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 5.

All'onere di lire 39 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità esistenti sul capitolo 8788 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo allo stesso anno finanziario, restando conseguentemente ridotta per lo stesso importo l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705.

All'uopo il predetto importo di lire 39 miliardi viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982 per essere riassegnato agli stati di previsione dei Ministeri interessati secondo le quote previste dalla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Regione Friuli-Venezia Giulia può assumere impegni, anche in via immediata, fino alla concorrenza di lire 115 miliardi, per le finalità di cui al precedente articolo 1.

Art. 6.

A decorrere dall'anno finanziario 1984 verranno disposti gli ulteriori stanziamenti eventualmente occorrenti per assicurare il completamento delle opere previste dalla presente legge, nonchè delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, ed al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705.